

Napoli, 5 Dicembre 2017

Spett.le I Commissione  
Consiglio Regione Campania

**oggetto: relazione su proposta di legge "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria locale".**

Nel testo che è stato portato in prima commissione del Consiglio regionale della Campania che ha per oggetto "Norme in materia di informazione e comunicazione istituzionale e di sostegno all'editoria" ci sono le premesse per una norma generale che vada ad incidere sia sulla comunicazione istituzionale della Regione Campania che su un settore che sta vivendo una grave crisi strutturale. Tuttavia, il Sindacato unitario giornalisti della Campania, articolazione territoriale della Fnsi, ritiene che siano opportune alcune integrazioni.

Per quanto riguarda la comunicazione istituzionale della Regione Campania, appare positivo il riferimento esplicito alla legge 150/2000, che ancora non trova completa applicazione. Riteniamo opportuno, a questo proposito, che il testo debba mirare, così come trapela dalla volontà politica che lo ha generato, a risolvere effettivamente alcune criticità maturate negli anni.

Tre in particolare: 1) una adeguata articolazione dell'ufficio stampa del consiglio regionale e la riorganizzazione di quello della giunta regionale, con adeguata valorizzazione delle redazioni dei portali istituzionali di informazione; 2) un regolamento per l'impiego dei giornalisti presso i gruppi consiliari nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico; 3) l'applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico al

personale dipendente impiegato negli uffici stampa, così come avviene già in altre regioni italiane.

Non sfugge che per il raggiungimento di questi obiettivi siano necessari ulteriori atti, ma riteniamo fondamentale che il corpo normativo contenga un indirizzo esplicito, seppur generale, alla soluzione delle criticità sopraesposte.

Fondamentale e positivo il richiamo, nelle premesse, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al contrasto del precariato e alla equa retribuzione, così come l'intenzione di sostenere le nuove imprese giornalistiche. Ben venga un finanziamento annuale per favorire il pluralismo dell'editoria in un momento di crisi strutturale per il settore. Ma l'accesso a questo fondo va esteso all'intero ecosistema dell'editoria. Così come è elaborato il testo, evidenzia una forte disparità di trattamento tra le Tv locali, che già accedono ai fondi pubblici statali, e la Stampa quotidiana e periodica locale. A fronte dei finanziamenti destinati alle tv per assunzioni, investimenti strutturali, innovazione tecnologica e servizi; per i giornali vengono previsti finanziamenti soltanto per alcune iniziative editoriali. Questa differenza di trattamento potrebbe essere causa di facili ricorsi.

Le testate giornalistiche online risultano addirittura escluse dai benefici previsti dalla proposta di legge, nonostante si tratti di un segmento del mercato che appare ancora in crescita. Una legge sull'editoria, che non voglia risultare anacronistica, non può certamente ignorare una realtà così importante.

È essenziale, inoltre, che i fondi vengano destinati soprattutto per le assunzioni e le stabilizzazioni dei lavoratori privilegiando gli editori che applicano ai giornalisti il contratto collettivo nazionale di settore.

Va poi considerato che lo scenario odierno della professione giornalistica è costituito

da un'ampia e crescente fascia di lavoro autonomo e libero professionale, coincidente con la parte precarizzata e fortemente impoverita della professione giornalistica. Parliamo di oltre il 60% degli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Al fine di perseguire le finalità indicate già dall'articolo 1 del dispositivo normativo, in modo efficace, si ritiene, dunque, importante definire una platea più ampia di operatori oggetto della legge, inserendo anche Startup e iniziative proposte da giornalisti e giornaliste che singolarmente o in forma associata garantiscano pluralismo e qualità dell'informazione. Indirizzando, in questo senso, misure di sostegno su progetti di informazione, per media nuovi e tradizionali, che favoriscano lo sviluppo e la conoscenza di settori e ambiti strategici di pubblico interesse. Azioni che incidano non solo in termini di pluralismo ma anche di qualità, pari opportunità e trasparenza grazie a competenze ed esperienza professionale.

È auspicabile, infine, un incremento del fondo per l'editoria regionale.

Di seguito alcune proposte di emendamenti che confidiamo la commissione e i consiglieri regionali tutti condividano e facciano propri.

**Modificare l'art. 1, comma 3 come segue:**

3. Per le finalità di cui al comma 2, la presente legge disciplina azioni e interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese di ~~giovani~~ giornalisti create da liberi professionisti in forma singola o associata e Startup, secondo criteri di pari opportunità, qualità dell'informazione e inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

**All'articolo 4 aggiungere il comma 4 come segue:**

“Gli organismi competenti della Regione Campania provvederanno entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge a istituire e organizzare l’ufficio stampa del Consiglio regionale e all’adeguamento dell’ufficio stampa della Giunta regionale nonché delle redazioni dei portali istituzionali”.

**All'articolo 4 aggiungere il comma 5 come segue:**

“Il Consiglio regionale approva entro 90 giorni un regolamento per l’impiego dei giornalisti presso i gruppi consiliari nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico”.

**Modificare l'art. 8, comma 2, punto c come segue:**

c) presenza di una redazione composta da giornalisti assunti con contratto collettivo di lavoro giornalistico e con la testata giornalistica iscritta al Tribunale competente;

**Modificare l'art.9, comma 1, lettera h, come segue:**

h) in via prioritaria e preminente l’assunzione e la stabilizzazione di personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all’occupazione giovanile e femminile;

**Aggiungere all'art.9, comma 1, la lettera “o” come segue:**

o) iniziative dedicate a informare e a comunicare: sulle pari opportunità e a promuovere modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna; sull’educazione alla legalità, la lotta alla mafia in tutte le sue forme nonché la giustizia sociale e ambientale, con particolare riferimento al mondo del lavoro e allo sviluppo economico del territorio; contro le discriminazioni con iniziative che favoriscano l’integrazione sociale e civile delle minoranze etniche e i diritti di cittadinanza.

**Sostituire l'art. 10 come segue**

1. Possono accedere ai contributi previsti dal presente capo gli editori e gli operatori della stampa quotidiana e periodica, nonché dell’editoria online, le agenzie di stampa locali e i service giornalistici che operano sul territorio regionale e che sono regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio, nonché

osservano le previsioni del Testo unico dei doveri del giornalista.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) ad esclusione dei service giornalistici, iscrizione da almeno un anno nel registro operatori della comunicazione (ROC) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

b) avere una testata registrata al Tribunale territorialmente competente;

c) presenza di una redazione composta da giornalisti assunti con contratto collettivo di lavoro giornalistico e con la testata giornalistica iscritta al Tribunale competente.

**Sostituire l'art.11 come segue:**

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la Regione finanzia attraverso il Fondo regionale

per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale di cui all'articolo 12 della presente legge interventi volti a sostenere:

a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;

b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;

c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale;

d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa locali con sede in Regione Campania per la fornitura

alle redazioni giornaltistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo

completo e costantemente aggiornato;

e) la produzione di servizi specificatamente dedicati ai giovani;

f) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine, attraverso

l'interattività garantita dalla Rete e dai nuovi media;

g) in via prioritaria e preminente l'assunzione e la stabilizzazione di personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all'occupazione

giovanile e femminile;

h) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico;

i) l'informazione e la comunicazione sull'Unione Europea in ambito regionale;

l) studi e ricerche che permettano la conoscenza e l'aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione dei sistemi di comunicazione radiotelevisiva;

m) corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione radiotelevisiva, con

riferimento alle nuove tecnologie e all'uso appropriato e non discriminatorio del linguaggio.

#### **Aggiungere l'art.12 bis come segue:**

Viene costituito l'Osservatorio regionale sulla comunicazione di genere. L'osservatorio avrà il compito di monitorare la comunicazione sulle questioni di genere con l'obiettivo di contrastare stereotipi, discriminazioni di genere e l'utilizzo di un linguaggio scorretto; di favorire conoscenza e competenze rispetto al tema della comunicazione di genere anche attraverso azioni di formazione.

L'Osservatorio sarà composto dalla Consiglieria di Parità della Regione Campania, dagli organismi regionali di Parità, università campane, l'Ufficio scolastico regionale, l'Ordine dei giornalisti della Campania, il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania e il Corecom.

Il segretario  
Claudio Silvestri